



COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

Ordinanza N. 9 del 07/08/2026

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA E INTERDIZIONE TOTALE AL TRANSITO PEDONALE, CICLABILE E VEICOLARE DELLA RETE ESCURSIONISTICA, DEI SENTIERI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, A CAUSA DELL'INCENDIO BOSCHIVO IN ATTO.

IL SINDACO

PREMESSO che dal pomeriggio di martedì 4 agosto 2026 è in atto un vasto incendio boschivo sviluppatosi sul limitrofo Monte Moregallo, tuttora in corso di evoluzione;

VISTA la grave situazione di emergenza determinata dall'incendio boschivo, alimentato dalle condizioni meteorologiche, dal vento e dalla particolare secchezza della vegetazione;

CONSIDERATO che il fronte dell'incendio potrebbe propagarsi verso il versante del territorio comunale di Valmadrera, interessando le aree boschive;

RILEVATO che la presenza di escursionisti, ciclisti, frequentatori della montagna e altri utenti della rete sentieristica potrebbe costituire un grave pericolo per l'incolumità pubblica, sia in relazione all'eventuale propagazione delle fiamme sia alla presenza di fumo, caduta di piante, materiale incendiato e possibili interventi dei mezzi di soccorso;

RITENUTO necessario adottare, in via contingibile e urgente, misure di prevenzione finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, mediante la temporanea interdizione della rete escursionistica e delle strade agro-silvo-pastorali interessate;

VISTI gli articoli 50, comma 5, e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione Civile";

IN QUALITÀ di Autorità comunale di Protezione Civile;

ORDINA

U

COMUNE DI VALMADRERA

Copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente

Protocollo N.0017525/2026 del 07/08/2026

Firmatario: Cesare Colombo

1. **L'interdizione temporanea del transito pedonale, ciclabile e veicolare privato** sull'intera rete escursionistica, sui sentieri e sulle strade agro-silvo-pastorali (VASP) ricadenti nel territorio del Comune di Valmadrera di seguito indicati (si fa riferimento alla mappa “sentieri digitali” riportata in appendice):
 - **Sentiero nr. 6:** Valmadrera – Pradello – Preguda – M. Moregallo (bocchetta di Moregge);
 - **Sentiero nr. 5:** Santuario S. Martino – S. Tomaso – Sambrosera – Zuccon – Preguda (interdetto il tratto Sambrosera - Preguda);
 - **Sentiero nr. 7:** Valmadrera – Cappelletta VARS – Sambrosera – Pianezzo (agibile fino dalla fontanina di Sambrosera, che diventa limite da cui si potrà andare tramite il sentiero 5 a San Tomaso, ma interdetto verso la direzione Pianezzo);
2. **Il divieto assoluto di accesso, transito e stazionamento** nelle aree boschive e lungo la rete escursionistica del versante valbronese interessate o potenzialmente interessate dall'evoluzione dell'incendio boschivo.
3. **La deroga ai divieti di cui ai precedenti punti è consentita esclusivamente:**
 - ai mezzi di soccorso;
 - al personale dell'Antincendio Boschivo (A.I.B.);
 - al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - al personale della Protezione Civile;
 - al personale degli Enti e dei Corpi competenti in materia forestale;
 - alle Forze di Polizia e a ogni altro soggetto espressamente autorizzato e impegnato nelle operazioni di emergenza;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e rimanga efficace fino alla cessazione dello stato di emergenza e alla successiva revoca espressa;
- che il Comando di Polizia Locale, le Forze di Polizia, i Carabinieri Forestali e tutti gli organi competenti provvedano all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza venga inoltrata all'Associazione OSA Valmadrera, all'Associazione SEV Valmadrera,
- l'installazione di idonea segnaletica di divieto, transenne e altri sistemi di sbarramento agli accessi della rete escursionistica e delle strade agro-silvo-pastorali interessate;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune e la diffusione mediante il sito istituzionale, i canali social e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantirne la massima conoscibilità.

AVVERTE

- che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato. Ove ne ricorrano i presupposti trova applicazione l'articolo 650 del Codice Penale;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO 1 – MAPPA SENTIERI DIGITALI



Sindaco
Colombo Cesare / InfoCamere S.C.p.A.
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse